

Delibera n. 665 del 23/05/2014

REGIONE DEL VENETO  
**UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7**  
PIEVE DI SOLIGO

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventitre** del mese di **Maggio**

**Il Direttore Generale dell'U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da:**

Il Direttore Amministrativo

**Dott. Paolo Pavan**

Il Direttore Sanitario

**Dott.ssa Maria Grazia Carraro**

Il Direttore dei Servizi Sociali  
e della funzione territoriale

**Dott. Giuseppe Bazzo**

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

**RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PROMOSSO DA C. S. SPA AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.-**

## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il comune di Conegliano otteneva, con decreto regionale n. 161/32400, un contributo per la realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimità dell'ex caserma San Marco;
- l'azienda U.L.S.S. n. 7 e il comune di Conegliano, riconoscendo l'interesse generale e la funzionalità della realizzazione di un parcheggio interrato in prossimità del polo ospedaliero per gli utenti, sottoscrivevano un'apposita convenzione per la disciplina dei rapporti economico patrimoniali per la realizzazione dello stesso;
- con la sottoscrizione della suddetta convenzione, l'azienda U.L.S.S. n. 7 si impegnava nei confronti dell'amministrazione comunale di Conegliano a corrispondere il rimanente importo necessario per il completamento del parcheggio pubblico sotterraneo, realizzato dal comune di Conegliano o da società partecipata;
- l'intervento oggetto di convenzione prevedeva, a fronte del contributo e dell'accollo dell'onere da parte dell'azienda U.L.S.S. n. 7 del pagamento del mutuo che il Comune doveva contrarre per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato, il trasferimento, a fine ammortamento del mutuo, della piena proprietà all'azienda U.L.S.S. n. 7 dei posti auto coincidenti con la percentuale corrispondente all'ammontare del finanziamento coperto dal mutuo;
- la convenzione, inoltre, stabiliva, per il periodo di ammortamento del mutuo, la messa a disposizione all'azienda U.L.S.S. n. 7 dei suddetti posti auto realizzati che avrebbero potuto essere utilizzati dai dipendenti o dagli utenti del servizio ospedaliero, senza canoni o corrispettivo alcuno, salvo il rimborso degli oneri afferenti la gestione, la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'art. 5 della suddetta convenzione prevedeva, infatti, il trasferimento della proprietà dei posti macchina corrispondenti al finanziamento sostenuto dall'azienda U.L.S.S. n. 7 alla fine dell'ammortamento del mutuo contratto dal Comune;
- il Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di convenzione si avvaleva della propria partecipata Conegliano Servizi S.p.a, la quale procedeva a conferire gli incarichi relativi alla progettazione dell'opera, alla stesura del capitolato d'appalto e all'individuazione della società di costruzione;
- veniva, quindi, depositato il certificato di collaudo con il quale il professionista incaricato certificava che i lavori eseguiti dall'impresa A.C. G. S.p.a., per conto della società Conegliano Servizi S.p.a, erano collaudabili ed attestava, conseguentemente, che poteva essere corrisposto all'impresa l'importo ancora in sospeso a saldo di ogni dipendenza per i relativi lavori;
- nonostante il certificato di collaudo, l'opera presentava alcune difformità e vizi, immediatamente segnalate dall'azienda U.L.S.S. n. 7 alla società Conegliano Servizi S.p.a che aveva affidato i lavori di appalto, la quale si è sempre impegnata a coinvolgere l'impresa esecutrice al fine di risolvere i problemi segnalati;
- l'azienda U.L.S.S. n. 7, continuava, nel rispetto degli obblighi assunti con la convenzione suddetta, a mantenere fede all'onere di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo. Tale impegno si concludeva con la corresponsione dell'ultima rata, nel mese di dicembre 2011;
- nel corso del 2012, l'azienda U.L.S.S. n. 7 chiedeva ripetutamente al Comune di Conegliano e alla società Conegliano Servizi S.p.a., considerate le segnalazioni precedentemente effettuate e la conclusione degli obblighi assunti per la realizzazione del parcheggio interrato, le azioni poste in essere per risolvere i vizi segnalati, al fine di acquisire, ai sensi del predetto art. 5, la proprietà dei posti auto di competenza;
- nel corso del 2013, l'azienda U.L.S.S. n. 7 promuoveva più incontri con il Comune di Conegliano e la società Conegliano Servizi S.p.a., esigendo una ferma azione nei confronti della società costruttrice del parcheggio e dei progettisti interessati in considerazione delle difformità segnalate, onde scongiurare il rischio di dover agire per lo scioglimento del contratto;
- a seguito delle ripetute segnalazioni e delle richieste di intervento dell'azienda U.L.S.S. n. 7, la società Conegliano Servizi S.p.a. procedeva a diffidare l'appaltatore e il progettista dei lavori;
- al fine di acclarare le cause dei vizi e predisporre i conseguenti rimedi è stato anche promosso un tavolo tecnico tra la società Conegliano Servizi S.p.a., l'appaltatore e i professionisti tecnici, senza alcun risultato;

Dato atto, ora, che in data 20 maggio 2014 – protocollo17673, è stato notificato, avanti il Tribunale di Treviso, un ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dalla società Conegliano Servizi S.p.a. nei confronti della ditta A.C.G. S.p.a., Ing. G.C., arch. C.C., Ing. L.C. ing. M.B., p.i. S.C., e nei confronti del comune di Conegliano e dell'Azienda U.L.S.S. n. 7, affinché il Giudice accerti e descriva lo stato attuale dell'immobile di cui trattasi, con particolare riferimento all'esistenza di danni e vizi, individuandone tutte le cause, comprese quelle allo stato ignote, anche attraverso le opportune attività d'indagine e investigazione, quantificando, inoltre, l'ammontare complessivo delle spese e dei costi necessari alla completa eliminazione degli stessi;

Ritenuto che il suddetto ricorso, notificato all'azienda U.L.S.S. n. 7, sia funzionale all'accertamento della reale natura dei vizi strutturali e, quindi, alla definizione delle responsabilità e dei conseguenti obblighi in capo alle parti coinvolte nella realizzazione e nel finanziamento dell'immobile oggetto di ricognizione;

Ritenuto opportuno affidare l'incarico per la difesa e la tutela giudiziale di questa Azienda al prof. avv. Luigi Garofalo, con studio in Treviso, via Castelmenardo, n. 55, per la costituzione in giudizio nell'accertamento tecnico preventivo notificato ma, altresì, per l'avvio di ogni altra azione volta alla definizione o risoluzione degli accordi precedentemente sottoscritti, con riserva di agire altresì per il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dall'azienda U.L.S.S. n. 7 per il mancato e corretto adempimento degli obblighi assunti qualora accertati giudizialmente;

Atteso che, con nota del 22 maggio 2014, l'Azienda U.L.S.S. n. 7 ha provveduto a chiedere la disponibilità a seguire giudizialmente l'accertamento tecnico di cui trattasi e a promuovere tutte le azioni giudiziarie necessarie per la difesa degli interessi dell'Azienda;

Vista la nota del 23 maggio 2014, assunta al protocollo generale al n. 18106, con la quale il prof. avv. Luigi Garofalo ha confermato la propria disponibilità ad assistere l'Azienda U.L.S.S. n. 7 nel contenzioso di cui trattasi;

Dato atto, inoltre, che l'incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale di questa Azienda U.L.S.S. n. 7, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista l'attestazione con cui il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

1. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, apposito mandato al prof. avv. Luigi Garofalo, con studio in Treviso, via Castelmenardo n. 55, per la costituzione in giudizio nell'accertamento tecnico preventivo notificato da Conegliano Servizi S.p.a. e pervenuto in data 20 maggio 2014 (prot. 17673/2014) ma, altresì, per l'avvio di ogni altra azione volta alla definizione o risoluzione degli accordi precedentemente sottoscritti, con riserva di agire altresì per il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dall'azienda U.L.S.S. n. 7 per il mancato e corretto adempimento degli obblighi assunti qualora accertati giudizialmente;
2. di prevedere quale fondo spese, la somma di € 8.500,00.= (rif. Conto C 202305/2 – Fin. n. 10/15/2014);
3. di dare atto, inoltre, che l'incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale di questa Azienda U.L.S.S.7 ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Delib. n. 665 del 23/05/2014

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to **Dott. Gian Antonio Dei Tos**

---

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to **Dott. Paolo Pavan**

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to **Dott.ssa Maria Grazia Carraro**

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI  
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to **Dott. Giuseppe Bazzo**

---

#### **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal **30/05/2014** ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, li **30/05/2014**

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali  
f.to **Dott. Filippo Spampinato**